

**COMUNE DI ISOLA DEL
GRAN SASSO D'ITALIA**
(Provincia di Teramo)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 31.3.2017**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso	4
Articolo 5 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	5
Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore e procedure concorsuali.....	5
Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	6
Articolo 10 – Norme finali.....	6
Articolo 11 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emessi direttamente dal Comune o dal soggetto cui il Comune ha affidato la riscossione coattiva delle entrate comunali, di seguito definito "Concessionario".

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 e per gli ulteriori periodi che dovessero essere previsti per legge, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui al comma 10 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge 225/2016.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita **istanza entro 60 giorni dall'adozione della delibera consiliare** di approvazione del presente regolamento (*periodo non inferiore a 60 giorni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000*).

2. L'istanza deve contenere:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- il numero di rate con cui effettuare il pagamento, entro il numero massimo di **5 rate**, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018** (*termine imposto dal comma 2, lett. a) dell'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193*);
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, **assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, e a non attivarne di nuovi.**

3. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni sono comunque dovute ed il Comune o il Concessionario proseguiranno nella riscossione coattiva.

4. Il Comune e il Concessionario metteranno a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso.

2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo da parte del Concessionario ed in tal caso lo svincolo del fermo avverrà solo ad avvenuto pagamento totale delle somme dovute escluse le sanzioni ma comprese le spese vive e legali della procedura sostenute. Il Concessionario rideterminerà le somme dovute.

3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del Giudice già intervenute per pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari del Concessionario. In tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse le sanzioni ma comprese le spese vive e legali della procedura sostenute. Il Concessionario rideterminerà le somme dovute.

Articolo 5 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

2. Qualora l'istanza venga accolta, la comunicazione di cui al comma 1 contiene l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. L'importo delle rate e le scadenze sono determinate attenendosi ai seguenti criteri:

a) è possibile il versamento in unica rata avente scadenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione di cui al comma 1.;

b) il numero massimo di rate è stabilito in 5 rate;

b) l'importo minimo per rata non deve essere inferiore o uguale ad € 50,00;

c) in ogni caso l'ultima o unica rata deve avere scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018** (*termine imposto dal comma 2, lett. a) dell'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193*) oppure del più ampio termine che dovesse essere previsto da leggi successive;

d) nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate (interessi legali).

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 del presente regolamento sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza medesima.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade, ritornano dovute le sanzioni e riattivata la procedura di riscossione coattiva e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore e procedure concorsuali

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di crisi da sovra indebitamento. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Alle somme occorrenti per aderire alla presente definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt.li 111 e 111-bis del medesimo R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata l'istanza di adesione agevolata di cui all'art. 3 del presente regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Articolo 10 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dovendosi intendere automaticamente applicate anche le loro eventuali modifiche o integrazioni.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.